

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4018

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POCHETTI, BOZZI, ALIBRANDI, REGGIANI, BECCHETTI,
BASSANINI, MACERATINI, PIERMARTINI**

Presentata il 30 settembre 1986

Modifica della legge 29 aprile 1976, n. 254, concernente la vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento alla fine della VI Legislatura, approvò la legge 29 aprile 1976, n. 254, sulla vendita dei lotti di terreno del patrimonio statale situati in Isola Sacra di Fiumicino e, da quel momento, iniziò l'*iter* amministrativo da parte degli organi statali preposti e dal comune di Roma per la sua applicazione.

Dopo un lungo esame urbanistico-patrimoniale dell'area, sottoposta a compravendita e dopo un lungo lavoro tra l'intendenza di Finanza e il comune di Roma, nei primi mesi del 1985, questi concordavano uno schema di atto di compravendita con la riserva, da parte dell'Intendenza di finanza, di sottoporre l'atto stesso, per il parere di conformità, agli organi competenti del Ministero delle finanze.

La Direzione generale del Demanio del Ministero delle finanze, in data 2 maggio 1985, sottoponeva al Consiglio di Stato quattro quesiti di cui uno riguardante il

reperimento di superfici da destinare a verde pubblico. Il 2 luglio 1985 la terza sezione del Consiglio di Stato ribadiva l'interpretazione secondo cui un quinto dell'area oggetto della compravendita doveva essere destinata a verde pubblico, secondo quanto previsto dalla lettera d) dell'articolo 2 della legge 254 del 1976.

Poiché risulta impossibile reperire e quindi destinare a verde pubblico quasi 7 ettari nell'area di cui sopra da molti anni consolidata urbanisticamente e poiché detta area è destinata integralmente, dal piano regolatore generale, ad area edificabile (F1), è opportuno, al fine di dare soluzione al problema, che il Parlamento modifichi l'articolo 2 della legge 254 del 1976, garantendo, comunque, un livello adeguato di verde pubblico, al quale destinare aree da reperire nell'ambito del comprensorio di Isola Sacra, e non tra quelle oggetto della compravendita di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 254.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La lettera *d*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 254, è sostituita dalla seguente:

« *d*) effettuare, con apposito strumento urbanistico, il completamento dell'urbanizzazione delle aree di cui all'oggetto, destinando a verde pubblico superfici che si trovino nell'ambito del comprensorio denominato Isola Sacra e pari ad un quinto delle aree oggetto della compravendita di cui alla presente legge ».